SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2005.

Sottoposizione dell'Agenzia del demanio al controllo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 19 aprile 1962, in particolare per ciò che attiene l'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria esercitato dalla Corte dei conti, previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, nei confronti degli enti al cui patrimonio lo Stato contribuisce con apporti di capitale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, che, in particolare, sottolinea come l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle forme del controllo, riferisca il controllo stesso a tutti gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, senza porre distinzione alcuna tra enti pubblici e enti privati;

Vista la determinazione della Corte dei conti in Sezione per l'esercizio del controllo sugli enti n. 2/2005 in data 21 gennaio 2005, con la quale è stata sottolineata la necessità dell'assoggettamento al controllo, tra le altre, dell'Agenzia del demanio;

Considerata la sussistenza delle condizioni per l'assoggettamento dell'Agenzia del demanio al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 citata, e la conseguente necessità di adottare il provvedimento di sottoposizione al controllo, previsto dall'art. 3 della medesima legge;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Agenzia del demanio è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Roma, 18 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 219

05A05594

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2005.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale dello «European Youth Olympic Festival di Lignano», della «Festa dei 4 Altari di Torre del Greco» e della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» manifestazioni 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 2004, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2005;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative alla lotteria dello «European Youth Olympic Festival di Lignano», della «Festa dei 4 Altari di Torre del Greco» e della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» 2005, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale dello «European Youth Olympic Festival di Lignano» della «Festa dei 4 Altari di Torre del Greco» e della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» con inizio il 13 maggio 2005, avrà termine il 12 luglio 2005.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti, ciascuna: A, B, C, D ed E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (€ 500.000).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di lunedì 4 luglio 2005; la vendita al dettaglio cesserà entro le ore 24 di lunedì 11 luglio 2005.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di martedì 5 luglio.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 12 luglio 2005 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 12 luglio 2005 come sopra stabilito, le operazioni avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, si darà atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con lo «European Youth Olympic Festival di Lignano», con la «Festa dei 4 Altari di Torre del Greco» e con la «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno». Al biglietto abbinato allo «European Youth Olympic Festival di Lignano» sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla «Festa dei 4 Altari di Torre del Greco» e il terzo premio al biglietto abbinato alla «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno».

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Paolo Andrea Vassallo, direttore, o dalla dott.ssa Alessandra Grossi, collaboratore capo, entrambi nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 220

05A05595

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2205 del 2 maggio 2005, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della Sezione staccata di Catania, ubicato in piazza Bellini, 5 - Catania, determinato dalla necessità di procedere ad urgenti lavori di espurgo e bonifica del sistema fognario;

Vista la nota n. 2525 del 17 maggio 2005, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della Sezione staccata di Catania per il giorno 16 maggio 2005 per la motivazione esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania è accertato per il giorno 16 maggio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A05507

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 aprile 2005.

Assegno per il nucleo familiare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al beneficiario dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha esteso la tutela della maternità e gli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata presso l'I.N.P.S. di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'art. 211, della legge 19 maggio 1975, n. 151 che attribuisce al coniuge cui sono affidati i figli il diritto a percepire gli assegni familiari anche nel caso in cui di essi sia titolare il coniuge;

Ritenuto di dare attuazione al predetto art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Decreta:

Art. 1.

1. Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo.

2. La domanda del coniuge può essere, altresì, inoltrata in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 19

05A05596

DECRETO 17 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Laurosud F. L. a r.l.», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Laurosud F. L. a r.l.», con sede in Cassano Jonio alla via Risorgimento frazione Lauropoli n. 71 (Cosenza) costituita con atto notaio dott.ssa Emilia Laurito in data 9 dicembre 1986, repertorio n. 4486, registro società n. 1585, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 2758/226270, in liquidazione ordinaria dal 1991 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 17 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05413

DECRETO 17 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «G & G picc. soc. coop. a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Vista la nota del Ministero delle attività produttive del 27 gennaio 2005 con la quale si dispone che per la cooperativa in calce indicata si procede allo scioglimento in base al disposto decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, società cooperativa produzione e lavoro «G & G picc. soc. coop. a r.l.», con sede in Corigliano Calabro, (Cosenza) via Giannone costituita con atto notaio dott. Borromeo Antonio in data 1° settembre 2000, repertorio n. 45681, registro società n. 39874, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4047, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 17 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05412

DECRETO 17 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. P.A.S. a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. P.A.S. a r.l.», con sede in Corigliano Calabro, via Giannone (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Borromeo Antonio in data 31 ottobre 1988, repertorio n. 22101, registro società n. 1921, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 3103/245355, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 17 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05411

DECRETO 18 maggio 2005.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Europe Service a r.l.», in Settimo Torinese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 4 marzo 2004, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Vista l'istanza di liquidazione coatta amministrativa del 16 dicembre 2004 presentata dal liquidatore della società cooperativa «Europe Service a r.l.»;

Acquisito a norma dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 aprile 2005;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Europe Service a r.l.», con sede legale in Settimo Torinese (Torino), via Italia n. 7, della sig.ra Melano Loredana, nominata con assemblea straordinaria del 20 dicembre 1999, e la sua sostituzione con il dott. Vocale Giuseppe, nato a Torino il 1º dicembre 1962, con studio in Torino, via Pinerolo n. 45.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 maggio 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A05503

DECRETO 18 maggio 2005.

Sostituzione del liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Peter Pan a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 30 settembre 2003 ed il verbale di accertamento del 24 gennaio 2005, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 aprile 2005;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Peter Pan a r.l.», con sede legale in Torino, via Piffetti n. 24, della sig.ra Milano Maria Carla Paola, nominata con assemblea straordinaria del 1º agosto 2003, e la sua sostituzione con il dott. Santarsiero Paolo Andrea, nato a Torino il 7 maggio 1971, con studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 34-*bis*.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 maggio 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A05504

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Impegno Giovane - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente al 1996;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 29 maggio 1996 si riferisce all'esercizio 1995;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Impegno Giovane - Soc. coop. a r.l», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 1641/207525, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 17 luglio 1984, repertorio n. 35737, raccolta n. 10141, codice fiscale n. 90010110733, omologato dal tribunale di Taranto in data 18 settembre 1984, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05505

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Valle Verde produzioni agricole - Piccola soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

non ha mai depositato il bilancio di esercizio;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Valle Verde produzioni agricole - Piccola soc. coop. a r.l», con sede legale in Manduria (Taranto), posizione BUSC n. 2932/304172, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Raiola di Francavilla Fontana in data 15 giugno 1999, repertorio n. 23465, raccolta n. 10047, codice fiscale n. 02261130732, omologato dal tribunale di Taranto in data 9 luglio 1999, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05506

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Silana soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro società in data 11 luglio 1974 è quello relativo all'esercizio 1973;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Silana soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n 854/127227, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 3 luglio 1973, repertorio n. 155946, raccolta n. 6880, codice fiscale n. 02285170730, omologato dal tribunale di Taranto in data 6 settembre 1973, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05500

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fly Dixie soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente al 1998;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 30 luglio 2002 è quello relativo all'esercizio 2001;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Fly Dixie soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2772/295121, costituita per rogito notaio dott. Ettore Leccese di Taranto in data 7 luglio 1998, repertorio n. 15293, raccolta n. 6110, codice fiscale n. 02226430730, omologato dal tribunale di Taranto in data 7 ottobre 1998, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto e ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05499

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «M.D.M. Pi.Co.Tra. Piccola soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

non ha mai depositato il bilancio di esercizio;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Decreta:

La società cooperativa «M.D.M. Pi.Co.Tra. Piccola soc. coop. a r.l», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2904/302624, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 18 aprile 2000, repertorio n. 38970, raccolta n. 16342, codice fiscale n. 01094750732, omologato dal Tribunale di Taranto in data 23 giugno 2000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05488

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cantina Cooperativa Produttori di Martina Franca Soc. Coop. a r.l.», in Martina Franca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente alla campagna vitivinicola 1988/1989;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 18 aprile 1997 è quello al 31 agosto 1995;

che in tale bilancio vi è l'esistenza di una forte attività della quale manca contezza per omissione di bilanci successivi;

Vista la nota n. 1574970 del 27 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale enti cooperativi - Divisione IV - Roma;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1º ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina Cooperativa Produttori di Martina Franca Soc. Coop. a r.l», con sede legale in Martina Franca (Taranto), posizione BUSC n. 143/81793, costituita per rogito notaio dott. Giantommaso Parisi di Martina Franca in data 26 giugno 1963, repertorio n. 23152, raccolta n. 4886, codice fiscale n. 00090120734, omologato dal Tribunale di Taranto in data 13 settembre 1963, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05489

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Gherciu Eduard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Gherciu Eduard, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento di titolo di «Medico» conseguito nella Repubblica Moldava, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1º dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Gherciu Eduard è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 26 giugno 1985 dall'Università Statale di Medicina e Farmacia «Nicolae Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldava) al sig. Gherciu Eduard, nato a Izbiste (Moldava) il 7 luglio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Gherciu Edoard è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stessa della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italalia.

L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05342

DECRETO 5 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cirocco Antonietta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cirocco Antonietta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Venezuela ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6. comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92/;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Cirocco Antonietta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 30 giugno 1994 dall'Universidad Central de Venezuela di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Cirocco Antonietta, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) il 13 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Cirocco Antonietta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05339

DECRETO 5 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Zelinschi Lilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zelinschi Lilia cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito nella Repubblica-Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abiitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Zelinschi Lilla è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 12 luglio 1995 dall'Università Statale di Medicina e Farmacia «Nicolae Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldova) alla sig.ra Zelinschi Lilia, nata a Cimislia (Moldova) il 14 giugno 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Zelinschi Lilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05340

DECRETO 5 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Burgarello Andrés Omar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il Sig. Burgarello Andrés Omar, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento di titolo di «Médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integraziom, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini

non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92/;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/92 a seguito della quale il sig. Burgarello Andrés Omar è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 1° marzo 2004 dall'Universidad Catolica de Còrdoba, Facultad de Medicina, Cordoba (Repùblica Argentina) al sig. Burgarello Andrés Omar, cittadino italiano, nato a Esperanza Santa Fe (Argentina) il 7 marzo 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Burgarello Andrés Omar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05341

DECRETO 5 maggio 2005.

Riconoscimento, al dott. Cajano Paolo Riccardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Cajano Paolo Riccardo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Chirurgia Plàstica» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integraziom, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Cajano Paolo Riccardo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Chirurgia Plàstica» rilasciato in data 28 febbraio 1998 dal Centro de Estudos Ivo Pitanguy di Rio de Janeiro (Brasile) al dott. Cajano Paolo Riccardo, cittadino italiano, nato a Teramo (Italia) il 21 giugno 1951, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05343

DECRETO 5 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Haghighi Mahboubeh, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Haghighi Mahboubeh, cittadina iraniana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottorato in Medicina e Chirurgia» conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Haghighi Mahboubeh è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottorato in Medicina e Chirurgia» rilasciato in data 24 ottobre 1996 dall'Università delle Scienze Mediche e dei Servizi Igienici e Terapeutici della Regione di Isfahan (Iran) alla sig.ra Haghighi Mahboubeh, nata a Lenjan-Isfahan (Iran) il 26 novembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Haghighi Mahboubeh è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05344

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 maggio 2005.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione N.P. 1959/03, presentato, per l'anno 2003, da Antonio Carraro S.p.a. in Campodarsego, ai sensi dell'articolo 10 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto n. 1732/ric. del 10 ottobre 2003, di non ammissione alla successiva fase istruttoria ai fini della concessione delle agevolazioni, del progetto presentato dalla Antonio Carraro S.p.a e la relativa comunicazione all'azienda delle motivazioni trasmessa con nota MIUR prot. 8723 del 20 ottobre 2003;

Tenuto conto della richiesta da parte dalla Antonio Carraro S.p.a. — effettuata con nota del 18 novembre 2003 prot. MIUR 9668 del 24 novembre 2003 — di riesame del progetto alla luce di informazioni integrative prodotte al Ministero;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio effettuato, a seguito della sopra citata istanza di riesame, dalla Commissione interministeriale in data 22 gennaio 2004, relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria del progetto di ricerca e formazione presentato per l'anno 2003 da Antonio Carraro S.p.a. Campodarsego (Padova) N.P. 1959/03, avente come titolo per la ricerca: «Tipologia innovativa di trattori agricoli economici per fascia medio-bassa, a ridotta rumorosità, con piattaforma modulare, dotati di trasmissione idrostatica a comando innovativo e presa di forza indipendente» e per la formazione: «Progetto di formazione relativo ai metodi e tecniche di fast design per la riduzione del time to market e di cost reduction del prodotto»;

Vista la nota MIUR prot. 2658 del 27 febbraio 2004 con la quale è stata comunicata alla Antonio Carraro S.p.a. l'ammissione del progetto alla successiva fase istruttoria;

Acquisite in data 26 novembre 2004 prot. n. 10615, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 1° febbraio 2005 prot. n. 1068, quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 13 aprile 2005 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 2.849.760,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi ed € 175.000,00 per attività di formazione della durata di 18 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Considerato che le disponibilità sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca, provenienti annualmente dagli stanziamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, per l'anno 2003, risultano alla data del presente decreto esaurite, ed è pertanto necessario, al fine di assicurare il finanziamento dei progetti approvati per l'anno 2003, utilizzare le disponibilità dell'anno 2004, che alla data del presente decreto risultano essere pari a € 6.816.249,99;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 1959/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 1959/03, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale

8 agosto 2000, n. 593, per l'anno 2003, avente come titolo per la ricerca: «Tipologia innovativa di trattori agricoli economici per fascia medio-bassa, a ridotta rumorosità, con piattaforma modulare, dotati di trasmissione idrostatica a comando innovativo e presa di forza indipendente» e per la formazione: «Progetto di formazione relativo ai metodi e tecniche di fast design per la riduzione del time to market e di cost reduction del prodotto» — soggetto esecutore Antonio Carraro S.p.a. Campodarsego (Padova) — è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 2.504.904,00 di cui € 720.016,00 nella forma del contributo nella spesa e € 1.784.888,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 166.250,00 di cui € 43.750,00 nella forma del contributo nella spesa e € 122.500,00 nella forma di credito agevolato, graveranno per complessivi € 2.671.154,00 sulle disponibilità 2004 così come indicate nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del progetto.

- Protocollo n. 1959/03 del 5 marzo 2003 - Comitato del 13 aprile 2004.

- Progetto di ricerca:

titolo: tipologia innovativa di trattori agricoli economici per fascia medio-bassa, a ridotta rumorosità, con piattaforma modulare, dotati di trasmissione idrostatica a comando innovativo e presa di forza indipendente;

inizio: 1° giugno 2004;

durata mesi: 36;

l'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 22 gennaio 2004.

- Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Antonio Carraro S.p.a. - Campodarsego (Padova).

- Progetto di formazione:

titolo: progetto di formazione relativo ai metodi e tecniche di Fast Design per la riduzione del Time To Market e di Cost Reduction del prodotto;

inizio: 1° settembre 2004;

durata mesi: 18.

- Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Antonio Carraro S.p.a. - Campodarsego (Padova).

- Costo totale ammesso. . . . . € 3.024.760,00
  - — di cui attività di ricerca industriale . . . . . € 1.500.640,00
  - — di cui attività di sviluppo precompetitivo € 1.349.120,00
  - — di cui attività di formazione . . . . € 175.000,00
  - — al netto di recuperi pari a . . . . € 164.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

	Ricerca			Formazione
	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera *c)*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob. 2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.500.640,00	€ 1.349.120,00	€ 2.849.760,00	€ 175.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale . . .	€ 1.500.640,00	€ 1.349.120,00	€ 2.849.760,00	€ 175.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca	Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (*)		Credito agevolato nella misura sotto indicata (*)	
	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	45%	30%	55%	50%
Eleggibile lettera *c)*	35%	25%	60%	55%
Elegg. Ob. 2 / Phasing Out	30%	20%	65%	60%
Non Eleggibile	30%	20%	65%	60%
Extra UE	30%	20%	65%	60%

(*) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%):
10% collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Formazione	Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (**)	Credito agevolato nella misura sotto indicata (**)
Eleggibile lettera *a)*	35%	60%
Eleggibile lettera *c)*	30%	65%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25%	70%
Non Eleggibile	25%	70%
Extra UE	25%	70%

(**) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate.

- Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (totale) . . . fino a euro 763.766,00

— di cui per ricerca . . . fino a euro 720.016,00

— di cui per formazione . . . fino a euro 43.750,00

Credito agevolato (totale) . . . fino a euro 1.907.388,00

— di cui per ricerca . . . fino a euro 1.784.888,00

— di cui per formazione . . . fino a euro 122.500,00

Sezione D - Condizioni specifiche.

05A05532

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2005.

Aggiornamento, per gli anni 2004 e 2005, della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Aggiornamento e conversione in euro della tabella.*

1.1. Per i periodi d'imposta 2004 e 2005 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, sono aggiornati e convertiti in euro in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'allegato *A* al presente provvedimento.

Motivazioni.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. «redditometro»), valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.

L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.

Per il biennio 2000-2001 l'adeguamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005.

Per il biennio 2002-2003 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 aprile 2005.

Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2004-2005, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992).

L'Istituto nazionale di statistica, con nota prot. 852 del 15 marzo 2005, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992-giugno 2004 è stata pari al 42,4% in aumento.

La nuova tabella è redatta con gli importi espressi in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992 — così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 25 novembre 1992 — recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva descritti nell'allegata tabella.

Decreto direttoriale 29 aprile 1999 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999 — con il quale la predetta tabella è stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997.

Decreto direttoriale 21 settembre 1999 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999 — con il quale la citata tabella è stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonché convertita in euro per il periodo d'imposta 1999.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2005, concernente l'aggiornamento e la conversione in euro della predetta tabella per il biennio 2000-2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 aprile 2005 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2005 — recante l'adeguamento e la conversione in euro della richiamata tabella per il biennio 2002-2003.

Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a L. 1.936,27.

Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2005

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO A

	Importo	Coefficiente
1. *Aeromobili*		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	euro 206,66 x ora di volo	8
da 101 a 150 HP	euro 222,84 ” “	8
da 151 a 200 HP	euro 272,85 ” “	8
da 201 a 250 HP	euro 300,79 ” “	8
da 251 a 300 HP	euro 338,30 ” “	8
da 301 a 450 HP	euro 404,49 ” “	9
da 451 a 600 HP	euro 553,78 ” “	9
1.2 Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP	euro 311,82 x ora di volo	9
da 151 a 300 HP	euro 426,55 x ora di volo	9
1.3 Alianti e motoalianti	euro 80,90 x ora di volo	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	euro 36,77 x ora di volo	7
da 51 a 100 HP	euro 51,48 ” “	7
superiore a 100 HP	euro 73,54 ” “	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. Navi e imbarcazioni da diporto

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 600 e fino a 900 cm.......................	euro 3,68 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm....................	euro 3.309,46 più euro 5,88 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm...............	euro 5.074,50 più euro 8,83 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm...............	euro 7.722,06 più euro 8,83 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm.......................................	euro 10.369,63 più euro 10,30 per ogni cm eccedente i 1.800 ed euro 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale.	8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm...	euro 2.941,74 più euro 20,59 per ogni cm eccedente i 600 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm..................	euro 9.119,39 più euro 9,93 per ogni cm eccedente i 900 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5

oltre 1.200 e fino a 1.400 cm..............	euro 12.097,90 più euro 29,42 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre 1.400 cm....................................	euro 17.981,38 più euro 29,42 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) ed euro 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale.	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t.................	euro 66.189,12 più euro 882,52 per ogni t eccedente le 50, più euro 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale.	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. *Autoveicoli*

3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:

fino a 12 HP	euro 1.740,77	4
da 13 a 15 HP	euro 1.740,77 più euro 172,09 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	euro 2.257,78 più euro 311,09 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	euro 3.813,23 più euro 222,84 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	euro 4.704,58 più euro 196,36 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:

fino a 16 HP	euro 3.336,67	5
da 17 a 20 HP	euro 3.336,67 più euro 282,41 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	euro 4.466,29 più euro 294,91 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. *Altri mezzi di trasporto a motore*

4.1 Campers e autocaravans:

fino a 19 HP	euro 2.365,16	5
da 20 a 22 HP	euro 2.365,16 più euro 113,99 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	euro 2.707,13 più euro 177,24 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

da 251 a 350 cc	euro 532,42	5
da 351 a 500 cc	euro 713,37	5
oltre 500 cc	euro 938,64	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. *Roulottes*..euro 808,98 5

6. *Residenze principali e secondarie*

6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:

fino a 120 mq	euro 25,00/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 25,00/mq annui	5

6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

fino a 120 mq	euro 20,59/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 20,59/mq annui	5

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

fino a 120 mq	euro 17,65/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 17,65/mq annui	5

6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

fino a 120 mq....................................	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq....................................	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

euro 14,71/mq	8

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

principali..	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie..	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:

euro 3,68 per mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari

a tempo pieno conviventi.........................	euro 14.855,78 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi...........	euro 8,46 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da corsa o da equitazione

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

cavalli da corsa................................	euro 6.618,91	7
cavalli da equitazione......................	euro 4.412,61	6

8.2 Cavalli a pensione:

cavalli da corsa................................	euro 13.237,82	7
cavalli da equitazione......................	euro 7.354,35	6

9. Assicurazioni di ogni tipo

(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

ammontare del premio	10

05A05328

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 23 maggio 2005.

Attivazione della sezione doganale «Passo del Foscagno» dipendente dalla dogana principale di Tirano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con successive delibere;

Visto l'art. 7, comma 1 e 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sull'organizzazione degli uffici locali;

Visti gli articoli 9 e 17 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la determinazione prot. n. 61913/UDR del 29 dicembre 2004 della direzione regionale per la Lombardia relativa all'istituzione della sezione doganale «Passo del Foscagno» dipendente dalla dogana principale di Tirano e alla contestuale soppressione dell'omonimo posto doganale;

Considerato che, al riguardo, è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Articolo unico

Con decorrenza 1° giugno 2005 è attivata la sezione doganale «Passo del Foscagno» (cod. 075204), dipendente dalla dogana principale di Tirano - Circoscrizione doganale di Como.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 maggio 2005

Il direttore regionale: FIORILLO

05A05501

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2331
Yen giapponese	133,47
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	30,372
Corona danese	7,4423
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67710
Fiorino ungherese	253,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1160
Corona svedese	9,1608
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	39,064
Franco svizzero	1,5372
Corona islandese	79,81
Corona norvegese	7,9390
Lev bulgaro	1,9554
Kuna croata	7,3270
Leu romeno	36215
Rublo russo	34,8370
Nuova lira turca	1,6748
Dollaro australiano	1,6309
Dollaro canadese	1,5531
Yuan cinese	10,2058
Dollaro di Hong Kong	9,5926
Rupia indonesiana	11723,70
Won sudcoreano	1242,90
Ringgit malese	4,6858
Dollaro neozelandese	1,7454
Peso filippino	67,229
Dollaro di Singapore	2,0552
Baht tailandese	50,058
Rand sudafricano	8,2849

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05655

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Mint».

Estratto provvedimento UPC/II/1935 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: NICOTINELL MINT.

Confezioni:

034319018/M - 12 pastiglie 1 mg in blister;

034319020/M - 36 pastiglie 1 mg in blister;

034319032/M - 96 pastiglie 1 mg in blister;

034319044/M - 204 pastiglie 1 mg in blister opaco.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento SE/H/0178/001/II/019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05528

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zantac».

Estratto provvedimento UPC/II/1937 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: ZANTAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 024448159/M - «75» 5 cpr 75 mg;

A.I.C. n. 024448161/M - «75» 10 cpr 75 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0112/01/II/013,W01,W04.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Metvix».

Estratto provvedimento UPC/II/1938 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: METVIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035995012/M - tubo da 2 di crema 160 mg/g.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0266/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, e 4.8

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alpran».

Estratto provvedimento UPC/II/1928 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: ALPRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033662038 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662040 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662053 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662065 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662077 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662089 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662091 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662103 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662115 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662127 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662139/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662141/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662154/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662166/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662178/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

A.I.C. n. 033662180/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/II/027, N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05531

Provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC N. della specialità medicinale «Imukin»

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 137

Società: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Tenendo presente le motivazioni portate da codesta Azienda e che la specialità in oggetto è un «farmaco orfano» per la cura di serie patologie ed al fine di evitare possibili interruzioni del trattamento a causa di eventuali carenze del prodotto, i lotti delle confezioni della specialità medicinale:

IMUKIN 6 flaconi 0.5 ml 100 mcg - A.I.C. 028138016/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 giugno 2005, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1737 del 7 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 31 marzo 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05527

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501129/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 6 0 6 *

€ 1,00